

Codice A1814A

D.D. 17 gennaio 2017, n. 112

Autorizzazione idraulica n. 1547 per "opere migliorative e complementari all'intervento di riqualificazione del primo tratto urbano di via Asti adiacente al rio San Dionigi", nel Comune di Refrancore (AT). Richiedente: Comune di Refrancore (AT).

In data 30/12/2016 con nota prot. n° 3457 (ns. prot. n° 56921 del 30/12/2016) il Comune di Refrancore (AT), avente sede in via Cavour, n°10, 14030 Refrancore, C.F. 80003810050, ha presentato istanza per il rilascio di nuova autorizzazione idraulica relativa ad opere complementari al primo intervento già eseguito di riqualificazione del tratto urbano di via Asti, adiacente il rio San Dionigi, un piccolo corso d'acqua che raccoglie essenzialmente le acque meteoriche della vallata, attraversa il tratto abitato e confluisce nel rio Gaminella.

Il progetto in questione ha l'obiettivo di proseguire la sistemazione del rio San Dionigi nel tratto a monte del concentrico, così da conseguire in parallelo il riordino funzionale ed estetico della via Asti, con la creazione di un percorso pedonale e la riqualificazione dell'area verde che avrà funzione separatrice tra il percorso menzionato e la carreggiata stradale.

I lavori di sistemazione idraulica previsti dal presente progetto consistono essenzialmente nella realizzazione di opere di sostegno mediante la realizzazione di "terre armate" allo scopo di ripristinare e consolidare la sponda sinistra del rio San Dionigi, per una lunghezza di circa 60,00 m; la struttura presenterà un'altezza variabile compresa fra i 2,00 e i 2,50 m, in aggiunta ad una fondazione in ghiaione di 0,50 m.

Per tutto il tratto si procederà alla rimozione dei depositi terrosi ed eventuali detriti in alveo, al taglio di alcune piante presenti e allo smaltimento dei materiali.

L'intervento non comporta il rialzamento del ciglio di sponda rispetto all'attuale piano di campagna e non sarà modificata la sezione geometrica finale dell'alveo.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, non iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), ma catastalmente demaniale è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere in oggetto, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'arch. Giacomo Icardi, della Progeco Associati, con studio tecnico in via Nicola Sardi n° 46, Rocchetta Tanaro (AT) ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Comune di Refrancore con Deliberazione della Giunta Comunale n° 47/16 del 02/11/2016 ha deliberato di esprimere indirizzo al RUP di provvedere a dare immediato avvio a tutte le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo finalizzate alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

In data 09/01/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale AL_AT al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio San Dionigi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Refrancore, con sede in via Cavour, n° 10 - 14030 Refrancore (AT), Codice Fiscale 80003810050, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in argomento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1,

lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Mauro FORNO